

N. 4917/2019 R. G. Notizie di Reato  
N. 2666/2020 R. G. GIP.

N. 151/2021 R. G. Sentenze



TRIBUNALE di AREZZO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Arezzo **dott. Fabio Lombardo**, all'udienza del **27.4.2021**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

**DE BENEDETTO Nicola**, nato a Latina il 30.8.1971 e residente ad Arezzo, Loc. Ripa dell'Olmo n. 52 (con domicilio ivi dichiarato), difeso di fiducia dall'avv. **Claudio Miglio** e dall'avv. **Lorenzo Simonetti**, entrambi del foro di Roma, presenti  
Liberi, già presente, oggi assente

## IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 110 c.p. e 73 comma 1 e 4 D.P.R. n. 309/90, per avere in concorso con BRACCIALI Marco (per il quale si è proceduto separatamente nell'ambito del p.p. 4549/2019 R.G.N.R. mod. 21) e con altri rimasti ignoti, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge, illecitamente coltivato quindici piante di canapa, rinvenute interrate nella serra di pertinenza della sua abitazione, del peso complessivo al netto dei fusti di 19,450 chilogrammi nonché un numero imprecisato di altre piante, dalle quali sono state estratte dal medesimo e/o dai concorrenti infiorescenze di marijuana del peso complessivo lordo di 800,00 grammi (rinvenute in essiccazione in annesso in legno adiacente alla citata serra), oltre ad ulteriori infiorescenze di marijuana del peso complessivo lordo di 39,2 grammi (rinvenute nella camera da letto a lui in uso), stupefacente presentante le caratteristiche di peso e qualità indicate nella tabella sottostante:

GIUDIZIO:  
ABBREVIATO

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL  
27.4.2021

DATA DEL DEPOSITO  
DELLA MOTIVAZIONE:

Art. 15

Art. 548 c.p.p.

PASSAGGIO IN GIUDICATO  
IL

SCHEDA IL

N° CAMPIONE PENALE

Art. 27

Art. 28

### **Marijuana** (tabella II del DPR n. 309/90)

Peso netto (gr.)	THC in mg	dosi singole
24,20	1.403,60	56
700,00	76.160,00	3046
4.300,00	428.710,00	17.148

In Arezzo, il 3.10.2019

#### **Conclusioni delle parti:**

Il P.M. chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.  
I difensori si associano.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con richiesta del 25.9.2020, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Arezzo chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di DE BENEDETTO Nicola, in relazione al reato allo stesso ascritto in rubrica.

A seguito di fissazione dell'udienza preliminare, il processo si celebrava nelle udienze di seguito indicate, nel corso delle quali si procedeva all'attività che, in maniera sintetica, si riporta:

- **23.2.2021:** presente il DE BENEDETTO, la difesa dello stesso produceva documentazione e avanzava richiesta di definizione del procedimento mediante giudizio abbreviato, condizionato all'esame dell'imputato; il Giudice ammetteva il rito e rinviava il processo per l'adempimento istruttorio e per la discussione;
- **27.4.2021:** nell'assenza dell'imputato, costretto a rinunciare a rendere l'esame per motivi di salute, le parti concludevano come da verbale e il Giudice, all'esito della successiva deliberazione, avvenuta in camera di consiglio, rendeva pubblica, mediante lettura del dispositivo, la presente sentenza.

Nel corso del processo, quindi, non si verificava alcuna sospensione del corso della prescrizione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'imputato DE BENEDETTO Nicola deve essere mandato assolto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., dal reato allo stesso ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

2. Gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari – pienamente utilizzabili, in questa sede, a seguito del consenso prestato dall'imputato,

che ha inteso definire la propria posizione mediante il giudizio abbreviato - consentono di ritenere provato quanto segue.

In data 30.9.2019, i Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo, nel corso di una più ampia attività investigativa mirata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, si portavano in località Ripa di Olmo, del Comune di Arezzo, nei pressi della abitazione di tale DE BENEDETTO Nicola (detto "Walter"), ed accertavano che un individuo di sesso maschile - successivamente identificato in BRACCIALI Marco - si recava all'interno di una serra, ubicata all'interno della proprietà dell'odierno imputato, per innaffiare alcune piante di canapa ivi presenti.

Analoga condotta veniva rilevata, altresì, in data 3.10.2019, allorché i militari, dopo aver visto il BRACCIALI giungere sul luogo a bordo della propria autovettura, un'Audi A3 di colore grigio, targata EP591AS, si accorgevano che lo stesso si portava *"quasi subito all'interno della serra e, mediante un innaffiatoio di colore verde, iniziava ad innaffiare le piante di canapa (cfr. annotazione di p.g., foliaro, pag. 3)"*.

Alle ore 18.00 circa, il BRACCIALI usciva dalla serra e, dopo essersi trattenuto per qualche minuto nell'appartamento del DE BENEDETTO, risaliva a bordo della sua autovettura e lasciava la proprietà.

Poco dopo aver varcato il cancello della proprietà, tuttavia, l'uomo veniva fermato dai Carabinieri e sottoposto a controllo; nell'occasione, richiesto di fornire informazioni sulle ragioni della sua presenza in quel luogo e di cosa vi fosse all'interno della serra, il BRACCIALI rispondeva in maniera vaga ed elusiva.

A quel punto, i militari decidevano di intervenire e, portandosi all'interno della proprietà, accedevano direttamente nella serra, ove constatavano la presenza di 15 piante di canapa, alcune delle quali, interrate, alte più di 2,5 metri; altre, più basse, ancora in vaso.

All'interno della struttura, notavano altresì la presenza di due ventilatori accesi, dislocati rispettivamente in un angolo e al centro del locale, ma entrambi rivolti in direzione delle piante, e rinvenivano l'innaffiatoio verde poco prima utilizzato dal BRACCIALI, nonché una cesoia da potatura ed una piccola vanga con il manico spezzato.

Dal terreno, inoltre, fuoriuscivano *"due spezzoni di tronco entrambi tagliati, riconducibili ad altrettante piante di canapa, evidentemente già recise (cfr. foliaro, pag. 4)"*.

Nell'occasione, la perquisizione veniva estesa anche ad un locale in legno, situato accanto alla serra, dentro il quale venivano rinvenute n. 163 infiorescenze di marijuana in stato di essiccazione, appese su più fili stesi all'interno del locale, ed un "trimmer" con i relativi accessori, utilizzato per tagliare e sminuzzare rami, fiori e foglie delle piante di canapa.

Subito dopo, i militari si portavano all'interno dell'abitazione del DE BENEDETTO che veniva trovato nell'immobile, unitamente al padre, a tale FORASASSI Egidio (amico dell'odierno imputato) e ad una badante di nazionalità brasiliana, che veniva identificata in JOSE MACEDO GUIMARAES Quilza Helena.

Nell'occasione, gli operanti davano atto che il DE BENEDETTO li accoglieva *"muovendosi su di una sedia a rotelle elettrica"*, in quanto riferiva

di essere stato *“colpito da una grave forma di artrite reumatoide sistemica giovanile con interessamento poliarticolare (cfr. pag. 13)”*.

L'imputato, inoltre, dopo aver riferito che la coltivazione delle piante di marijuana gli serviva ad integrare la terapia antidolorifica che gli era stata prescritta dalla ASL di Arezzo per il suo stato di salute, conduceva i militari nella sua camera da letto e spontaneamente indicava loro il posto in cui custodiva, all'interno di un contenitore di plastica per alimenti di forma quadrata e con un tappo bianco, alcune infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di 39,2 grammi.

Le 15 piante presenti nella serra, dopo essere state private del relativo fusto, venivano pesate e si accertava che le stesse pesavano circa 19,450 chilogrammi; quanto, invece, alle 163 infiorescenze di marijuana rinvenute nella struttura in legno situata accanto alla serra, si appurava che le stesse pesavano circa 800 grammi.

Successivamente, la perquisizione veniva estesa anche all'abitazione del BRACCIALI, sita in Arezzo alla via Gino Capponi n. 17 e, all'interno della stessa, venivano trovati 10 grammi di marijuana posti in un barattolo di vetro, nonché 0,5 grammi di hashish ed un bilancino elettronico di precisione di colore argentato e privo di marca.

All'esito delle operazioni, il BRACCIALI veniva tratto in arresto e, nel corso dell'udienza di convalida che si celebrava a suo carico nell'ambito del processo con rito direttissimo, dichiarava di aver innaffiato le piante rinvenute all'interno della serra del DE BENEDETTO *“solo tre volte (...) dalla fine di agosto (cfr. verbale stenotipico di udienza del 4.10.2019, pagg. 11-12)”*.

Dopo aver premesso di non sapere chi avesse materialmente provveduto ad interrare le piante di canapa, il BRACCIALI precisava di aver agito soltanto per aiutare l'odierno imputato, che ne aveva bisogno a scopo terapeutico e che era impossibilitato ad innaffiarle direttamente a causa delle sue condizioni di salute.

Infine, il BRACCIALI riferiva di fare uso personale di droghe leggere ed aggiungeva che la *“marijuana”* rinvenuta dai Carabinieri nella sua abitazione gli era stata ceduta dal DE BENEDETTO, a titolo gratuito, come forma di *“ringraziamento”* per l'opera che lo stesso aveva prestato in suo favore.

Da ultimo, deve darsi atto che la perizia chimico-tossicologica a firma della dott.ssa Vanessa Valeri, disposta nell'ambito del giudizio direttissimo celebratosi a carico del BRACCIALI ed acquisita in copia anche nel presente procedimento, consentiva di accertare che *“con i complessivi mg 507.182,18 di THC puro, contenuti nell'intera quantità di hashish e marijuana (rep. 200/A + 200/B n. 1, 22, 3, 5 + 200/J + 200/H) potevano confezionarsi circa 20.287,4 dosi (1 dose = 25 mg) capaci di produrre effetti psicomimetici (cfr. perizia, foliaro, pag. 138)”*.

**3.** Nel corso dell'udienza preliminare celebratasi innanzi a questo Giudice, la difesa dell'imputato ha prodotto ampia documentazione relativa, per un verso, alle condizioni di salute del DE BENEDETTO e, per altro verso, alle terapie alle quali lo stesso si è dovuto sottoporre nel corso del tempo.

Ci si riferisce, in particolare, tra l'altro, al piano individuale di trattamento dell'odierno imputato con derivati della cannabis, alla relazione del dott. Sergio MAZZESI e, infine, alla relazione tecnica a firma del dott. Carlo PRIVITERA.

Orbene, dall'esame di tali atti, si evince che il DE BENEDETTO soffre, ormai da anni, di una grave forma di artrite reumatoide, che ha avuto il suo esordio durante la giovinezza del soggetto e che ha subito, negli anni, una *"evoluzione ingravescente"*.

Si tratta, come ha avuto modo di precisare il dott. Carlo PRIVITERA nella propria relazione tecnica, di *"una patologia idiopatica che, sulla base di una predisposizione genetica, comporta una serie di alterazioni funzionali e anatomiche degenerative, che riconoscono nell'iperattività del sistema immunitario la causa del danno progressivo"*.

Il paziente, indirizzato per la specificità della sua patologia alla Clinica Reumatologica dell'Università di Siena, è stato trattato inizialmente con steroidi e sali d'oro.

Senonché, l'aggressività della malattia è stata tale da determinare un interessamento poliarticolare, che ha comportato un'infiammazione delle membrane sinoviali e la deformità delle articolazioni interessate.

Nonostante i tentativi di cura e gli interventi protesici praticati tra l'altro anche in America, Svizzera e San Marino, il quadro clinico attuale del DE BENEDETTO risulta essere *"di severa gravità"* con *"prognosi infausta"*, motivo per cui, nel corso del tempo, si sono resi necessari ripetuti ricoveri ospedalieri, talvolta in regime di urgenza, per patologie correlate all'artrite.

In considerazione della gravità e complessità del quadro clinico, la terapia medica *"convenzionale"* alla quale il DE BENEDETTO si è dovuto sottoporre ha dimostrato di non riuscire, da sola, a permettere al paziente una qualità della vita dignitosa, motivo per cui si è resa necessaria un'integrazione della terapia tradizionale con un protocollo a base di cannabis medica.

Nella propria relazione, infatti, il medico curante, dott. Sergio MAZZESI, osserva che il paziente, *"ormai da lungo tempo totalmente inabile e assolutamente dipendente per le essenziali necessità di vita quotidiane, presenta dolore severo, nocicettivo con scarso controllo nonostante trattamento con analgesici oppiacei, antidepressivi, Gabapentin e antiepilettici"*, al punto che si è deciso, *"in accordo con i medici del servizio cure palliative 'Progetto Scudo', di intraprendere, a fine di alleviare il dolore sempre più pressante, un trattamento metadonico"*.

Tale soluzione, invero, soprattutto nei primi tempi, sembra aver sortito gli effetti sperati *"con discreto beneficio per il paziente"*, ma ha *"inevitabilmente compromesso l'equilibrio psichico del paziente arrecando turbe dell'umore, stato di ansia generalizzato e turbe del sonno"*.

In particolare, al fine di controllare la sintomatologia dolorosa cronica dell'imputato, si è proceduto ad un'assunzione di cannabis in quantitativi via via crescenti e sempre personalizzati in base al quadro clinico e alla biologia del paziente.

Ne deriva che, come ha avuto modo di rilevare il dott. PRIVITERA, la dose prescritta e consigliata dai diversi medici per venire incontro al

fabbisogno terapeutico del DE BENEDETTO non può essere equiparata al calcolo della dose media giornaliera che viene normalmente effettuato su *“persone sane che assumono la cannabis a scopo esclusivamente ludico-ricreativo”*, ma deve essere necessariamente commisurata alle peculiari condizioni psico-fisiche del paziente.

Nel caso di specie, come risulta dai molteplici piani terapeutici che sono stati redatti, in base ai dosaggi indicati dai medici che lo hanno seguito nel corso del tempo, la dose media giornaliera necessaria al DE BENEDETTO è stata fissata in *“una quantità giornaliera di almeno 2.000 mg di THC”*.

La diversità del profilo terpenico dell'imputato, infatti, è un elemento fondamentale per il calcolo del dosaggio totale giornaliero, rappresentando un fattore farmacologico che incide sull'efficacia clinica della terapia.

E giova appena precisare che, come si legge nella relazione a firma del dott. PRIVITERA, *“l'esigua quantità di farmaco disponibile sul territorio nazionale, peraltro ricorrente già dal 2016, ha comportato brusche interruzioni della terapia cannabica, per periodi più o meno lunghi, che sono stati, oltretutto, caratterizzati da riacutizzazioni di diversa entità”*.

**4.** Orbene, essendo queste le emergenze processuali, si osserva che il DE BENEDETTO deve essere mandato assolto dal delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti allo stesso ascritto in rubrica, in quanto, nel caso di specie, difetta la prova dell'offensività in concreto della condotta.

Quanto, invece, alla presunta cessione a titolo gratuito della marijuana che è stata rinvenuta nell'abitazione del BRACCIALI - condotta, peraltro, non oggetto di contestazione - deve dirsi che la stessa sarebbe provata unicamente dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo che, in quanto provenienti da un soggetto imputato in un procedimento connesso, non sono idonee in ogni caso a fondare un giudizio di responsabilità penale, in assenza dei necessari riscontri richiesti dall'art. 192 comma 3 c.p.p.

**4.1** Prima di analizzare la fattispecie concreta, però, sembra opportuno effettuare una disamina della disciplina vigente in materia di sostanze stupefacenti, con specifico riferimento alla questione della rilevanza penale della coltivazione, così come si è posta in giurisprudenza.

L'art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90, come è noto, sanziona penalmente la condotta di chi, senza essere stato espressamente autorizzato dal Ministero della Sanità, *“coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”*.

Nel successivo comma 1 bis, lo stesso articolo punisce con le medesime pene chiunque, senza la richiamata autorizzazione, *“importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene”* le suddette sostanze.

Per contro, in base all'art. 75 D.P.R. n. 309/90, chiunque acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope *“per farne uso personale”*, non è punibile penalmente, ma è sottoposto soltanto alle sanzioni amministrative previste dalla norma.

Orbene, la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente è sempre stata apprezzata in termini diversi a seconda del tipo di condotta posta in essere dall'agente.

La condotta di coltivazione, infatti, per lungo tempo, è stata ritenuta penalmente rilevante, indipendentemente dalla idoneità delle piante coltivate a produrre un effetto drogante rilevabile e dalla finalità concreta perseguita dall'autore; mentre quella di detenzione e/o di acquisto è stata sanzionata penalmente soltanto nei casi in cui fosse finalizzata all'attività di spaccio.

Nel corso degli anni, è stata sollevata più volte questione di legittimità costituzionale concernente il diverso trattamento delle condotte in esame, ma l'impianto normativo del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti ha sempre superato il vaglio di ragionevolezza operato dal Giudice delle leggi.

Nelle diverse pronunce che si sono succedute, infatti, la Corte Costituzionale ha affermato che *“la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale rappresentano condotte collegate immediatamente e direttamente all'uso stesso, e ciò rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che, ancorché valutata sempre in termini di illiceità, l'ordinamento non intende contrastare nella più rigida forma della sanzione penale, venendo in rilievo, in un contesto emergenziale di contingente aggravamento delle conseguenze delle tossicodipendenze, il rischio alla salute dell'assuntore, ove ogni condotta immediatamente antecedente al consumo fosse assoggettata a sanzione penale. Invece, nel caso della coltivazione, manca questo nesso di immediatezza con l'uso personale e ciò giustifica un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 360 del 24.7.1995)”*.

Inoltre, ha osservato che, nel caso di detenzione, acquisto o importazione, il quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e consente al giudice di effettuare una valutazione prognostica della sua destinazione; laddove, invece, nel caso di coltivazione, tale dato non è apprezzabile con sufficiente grado di certezza, sicché la valutazione della destinazione della sostanza a farne uso esclusivamente personale ovvero ad essere ceduta a terzi, risulta maggiormente ipotetica e meno affidabile.

A ciò si aggiunga che la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un reato di pericolo, idoneo ad attentare al bene della salute dei singoli, per il solo fatto di accrescere indiscriminatamente i quantitativi disponibili sul mercato.

Nel 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - superando quell'orientamento giurisprudenziale che distingueva la coltivazione “tecnico-agraria” (o imprenditoriale) da quella c.d. “domestica” e che, in buona sostanza, al fine di escluderne la punibilità, finiva per equiparare quest'ultima ad una condotta detentiva - hanno ribadito che *“costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata*

*per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 28065 del 24.4.2008)”.*

Tale principio, invero, si basa, tra l'altro, sugli argomenti già ampiamente evidenziati dalla Corte costituzionale nelle proprie pronunce, ma anche sul dato di carattere testuale secondo cui, nonostante le modifiche introdotte dalla L. n. 49/2006, l'attività di coltivazione non è richiamata dall'art. 75, comma 1, D.P.R. n. 309/90, tra le condotte sanzionate soltanto in ambito amministrativo.

Nella richiamata sentenza, tuttavia, le Sezioni Unite hanno demandato al giudice il potere-dovere di verificare, in concreto, la sussistenza dell'offensività della condotta in termini di idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

Negli anni successivi, la giurisprudenza di legittimità si è divisa sul concetto di “offensività in concreto”.

Ad un primo orientamento, che ritiene sufficiente ai fini dell'integrazione del reato la verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico proibito e della capacità della sostanza ricavata (o ricavabile) a produrre un effetto drogante, se ne è contrapposto un altro che richiede un *quid pluris*, rappresentato dal concreto pericolo ad incrementare il mercato degli stupefacenti (concetto però alquanto ambiguo, sia per la sua intrinseca vaghezza, sia per le evidenti difficoltà di accertamento dovute al carattere clandestino del mercato dello spaccio).

Nel 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate ad occuparsi della materia della coltivazione.

Nella sentenza n. 12348/2019, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il duplice requisito della conformità della pianta al tipo botanico vietato e della sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente deve essere ricondotto al piano della tipicità, intesa come riconducibilità della fattispecie concreta al “tipo” disciplinato dalla fattispecie astratta.

Inoltre, la Corte di legittimità ha stabilito che *“affinché vi sia una coltivazione penalmente rilevante è necessario, non solo che la stessa abbia per oggetto una pianta che sia in concreto idonea a produrre sostanze vietate, ma anche che siano utilizzate, a tal fine, strumentazioni e pratiche agricole tecnicamente adeguate (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 12348 del 19.12.2019)”.*

Nella richiamata sentenza, quindi, la Corte, dopo aver ribadito che la coltivazione non può essere ritenuta una sottospecie della detenzione, ha affermato che *“l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, deve essere ancorata, non alla sua assimilazione alla detenzione e al regime giuridico di quest'ultima, ma, più linearmente, alla sua non riconducibilità alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante”*.

La coltivazione, infatti, in quanto attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti, *“non si attaglia alle coltivazioni domestiche di minime dimensioni, intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e, dunque, insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti”*.



Secondo la Suprema Corte, in altri termini, la condotta di coltivazione assume rilevanza penale quando è svolta con modalità tali da consentire di prevedere una potenziale produttività non stimabile a priori con sufficiente grado di precisione; laddove, invece, la coltivazione è penalmente irrilevante, quando – per la minima dimensione della stessa, il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti e l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore – è tale da consentire di prevedere una produttività alquanto modesta.

Ne deriva che la mera circostanza che la coltivazione sia intrapresa con l'intenzione soggettiva di soddisfare esigenze di consumo personale deve essere ritenuta da sola insufficiente ad escluderne la rispondenza al tipo penalmente sanzionato.

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno stabilito che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è quello della salute individuale o collettiva, la quale trova un solido ancoraggio costituzionale nell'art. 32 della Carta fondamentale.

E, dopo aver ricostruito il reato di coltivazione di stupefacenti in termini di pericolo presunto, la Suprema Corte ha ribadito che spetta al giudice il potere-dovere di verificare se il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene-interesse tutelato, con la necessaria conseguenza che il reato debba essere escluso, ai sensi dell'art. 49 c.p., qualora si verifichi *ex post* che la coltivazione ha effettivamente prodotto sostanze inidonee a determinare un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

Si è, tuttavia, specificato che la verifica della offensività in concreto deve essere diversificata, a seconda del grado di sviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento.

Qualora il ciclo delle piante si sia ormai completato, infatti, l'accertamento dovrà avere ad oggetto l'esistenza di una quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante; laddove, invece, si faccia riferimento a fasi pregresse di coltivazione – dovendosi escludere che si tratti di attività sostanzialmente libera fino a quando non si abbia la certezza dell'effettivo sviluppo del principio attivo – sarà sufficiente accertare la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente.

**4.2** Alla luce di quanto si è sin qui detto, la condotta di coltivazione di piante di marijuana di cui si discute nell'ambito della presente vicenda non può ritenersi penalmente irrilevante.

Tale coltivazione, infatti – quand'anche la si voglia considerare effettuata in maniera "domestica" e non industriale, con tecniche rudimentali e per fare un uso esclusivamente personale della sostanza ottenuta – non appare in ogni caso di minime dimensioni, in ragione del numero certamente non esiguo di piante coltivate (pari ad almeno quindici), del grado di maturazione delle stesse (la maggior parte delle quali di altezza pari a

circa 2,5 metri) e, più in generale, del quantitativo di sostanza stupefacente che se ne poteva ricavare (pari a circa ventimila dosi).

Ciò posto, è provato che il proprietario dell'abitazione e dell'annesso terreno sul quale era stata realizzata la serra all'interno della quale sono state rinvenute le piante in questione fosse il DE BENEDETTO; così come è pacifico che l'imputato fosse anche il diretto destinatario della sostanza stupefacente ottenuta dall'attività di coltivazione, una parte della quale, non a caso, è stata trovata all'interno della sua camera da letto.

Né rileva, ai fini del decidere, la circostanza che l'imputato, in quanto costretto su una sedia a rotelle a causa delle sue condizioni di salute, non possa aver proceduto direttamente alla coltivazione delle piante di cannabis, atteso che lo stesso è chiamato a rispondere di essersi fatto aiutare da terzi in tale attività.

A ciò si aggiunga che il DE BENEDETTO - pur non avendo potuto rendere l'esame che era stato programmato per l'udienza del 27.4.2021, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute che ne hanno sconsigliato il trasporto in ambulanza presso il Tribunale di Arezzo - ha implicitamente riconosciuto la piena e consapevole riconducibilità a sé dell'intera coltivazione di piante, sostenendo tramite i propri difensori che la stessa, in realtà, fosse commisurata alle sue necessità terapeutiche.

Si è già fatto riferimento, del resto, alle consulenze tecniche prodotte dalla difesa, nelle quali si afferma che la dose prescritta e consigliata dai medici per venire incontro al fabbisogno terapeutico dell'imputato era stata fissata in *"una quantità giornaliera di almeno 2.000 mg di THC"* e, quindi, di gran lunga superiore alla dose media giornaliera che normalmente viene prevista per le *"persone sane che assumono la cannabis a scopo esclusivamente ludico-ricreativo"*.

Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi pienamente sussistente la tipicità della condotta contestata, la quale - in ragione del tipo di sostanza stupefacente di cui si tratta (c.d. "droghe leggere") - risulta suscettibile nell'alveo dell'art. 73 comma IV D.P.R. n. 309/90.

Ciò che deve essere affrontato adesso è il tema della offensività "in concreto" della condotta.

In proposito, giova ricordare che la Corte Costituzionale ha più volte affermato che *"il principio di necessaria offensività del reato (...) opera su due piani distinti. Da un lato, come precetto rivolto al legislatore, il quale è tenuto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione (cosiddetta offensività 'in astratto'). Dall'altro, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva (cosiddetta offensività 'in concreto') - (cfr. Corte Cost., sentenza n. 109 del 20.5.2016)"*.

Secondo il Giudice delle leggi, infatti, con specifico riferimento al reato di cui si discute, *"compete al giudice verificare se la singola condotta di coltivazione non autorizzata, contestata all'agente, risulti assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e, dunque, in concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità"*.

Orbene, alla luce di quanto si è sin qui detto, questo giudice ritiene che i principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze che si sono sopra esaminate non possano trovare applicazione alla vicenda concreta, le cui peculiarità, invero, impongono una riflessione più ampia ed articolata.

Tali principi, infatti, ancorché ciò non sia espressamente esplicitato nelle richiamate pronunce, presuppongono che si versi in ipotesi di coltivazione di sostanze stupefacenti per finalità "ludico-ricreative".

Nel caso che occupa, invece, in considerazione delle specifiche condizioni di salute del DE BENEDETTO, appare certamente verosimile che lo stesso – peraltro, già autorizzato a curarsi con farmaci a base di cannabis, risultati con il passare del tempo del tutto insufficienti a soddisfare il suo fabbisogno di oppiacei – abbia posto in essere la condotta di coltivazione di piante di marijuana per finalità prettamente "terapeutiche".

L'imputato, infatti, non solo ha agito con l'intento di fare un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente che ha coltivato, senza voler in alcun modo accrescere in maniera indiscriminata i quantitativi di droga disponibili sul mercato, ma è stato costretto ad utilizzare tale sostanza come un vero e proprio "farmaco", per cercare di lenire i propri indicibili dolori e di garantirsi in tal modo una qualità della vita più dignitosa.

Tale circostanza di fatto, a parere di chi scrive, impone un'interpretazione totalmente diversa delle norme incriminatrici contenute nel testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti.

La finalità terapeutica concretamente perseguita dall'agente, infatti, implica la necessità di operare una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 73 e 75 D.P.R. n. 309/90, in combinato disposto con l'art. 32 della Costituzione, il quale, come è noto, "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti".

In forza della norma costituzionale, avente carattere immediatamente precettivo, deve ritenersi che quella legislativa di segno contrario debba necessariamente "cedere", per continuare a disciplinare unicamente i casi in cui la prima non trovi applicazione.

Ne deriva che – in assenza di una disciplina legislativa che ricomprenda espressamente il caso concreto nell'area della punibilità – l'operatività degli artt. 73 e 75 D.P.R. n. 309/90, per potersi dire conforme all'art. 32 Cost., deve essere limitata ai casi in cui la condotta non sia stata posta in essere con finalità esclusivamente "terapeutiche".

La coltivazione e l'uso di sostanze stupefacenti autoprodotte per finalità esclusivamente curative, in assenza di altre terapie altrettanto efficaci, in altri termini, rende il fatto – astrattamente conforme alla norma incriminatrice prevista dall'art. 73 D.P.R. n. 309/90 – del tutto inoffensivo, in quanto ammesso dall'ordinamento giuridico che, in un'ottica di solidarietà umana, non può pretendere il rispetto del precetto e sanzionare penalmente l'autore della condotta di coltivazione.

Le gravissime patologie da cui è affetto il DE BENEDETTO, del resto, come risulta dalla documentazione medica che è stata acquisita in atti, sono tali da comportare senz'altro uno stravolgimento delle condizioni di

vita dello stesso e rendono quanto mai verosimile che quella praticata sia l'unica terapia palliativa in grado di lenire le sue sofferenze.

Si è già detto che, in considerazione della gravità e complessità del quadro clinico dell'imputato, la terapia medica "convenzionale" alla quale lo stesso si è dovuto sottoporre nel corso degli anni ha dimostrato di non riuscire, da sola, a permettere al paziente una qualità della vita dignitosa, motivo per cui si è resa necessaria un'integrazione della terapia tradizionale con un protocollo a base di cannabis medica, al fine di cercare di controllare la sua sintomatologia dolorosa cronica.

E, come ha osservato il dott. PRIVITERA, *"l'esigua quantità di farmaco disponibile sul territorio nazionale peraltro ricorrente già dal 2016, ha comportato brusche interruzioni della terapia cannabica, per periodi più o meno lunghi, che sono stati, oltretutto, caratterizzati da riacutizzazioni di diversa entità"*.

In considerazione di tali circostanze di fatto e in assenza di elementi di segno contrario, quindi, sembra lecito dubitare che la condotta di coltivazione di piante di cannabis posta in essere dal DE BENEDETTO, ancorché effettuata al di fuori delle autorizzazioni formali rilasciate dal Ministero della Sanità (che, tramite il Servizio sanitario nazionale, si sarebbe dovuto far carico di fornire al paziente le cure necessarie a lenire i suoi fortissimi dolori muscolari), fosse connotata della necessaria offensività in concreto.

Del resto, se la punibilità deve essere esclusa tutte le volte in cui la condotta risulti inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto e se, come si è visto, l'art. 73 D.P.R. n. 309/90 è posto a tutela *in primis* della salute individuale o collettiva, sarebbe alquanto paradossale - oltre che contrario ad ogni forma di umanità e di giustizia - che l'imputato debba essere punito per aver coltivato piante di cannabis, con l'unico scopo di tutelare la propria salute e garantirsi in tal modo condizioni di vita più dignitose.

La mancata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma determina il venir meno della sussistenza del reato.

Ne deriva che, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., il DE BENEDETTO deve essere mandato assolto dal reato allo stesso ascritto in rubrica, perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista.

5. In base all'art. 240 c.p., deve disporsi in ogni caso la confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro.

Infine, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., in ragione del carico di lavoro dell'ufficio e della complessità delle questioni giuridiche affrontate, il termine per il deposito della motivazione viene fissato in 90 giorni.

**P.Q.M.**

Letti gli artt. 438, 442 e 530 comma 2 c.p.p., assolve **DE BENEDETTO Nicola** dal reato allo stesso ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 240 c.p., dispone la confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro.

Letto l'art. 544 c.p.p., fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Arezzo, 27.4.2021

Il Giudice  
Dott. Fabio Lombardo

Si dispone d'ufficio che la cancelleria apponga e sottoscriva, anche con timbro, sulla presente sentenza l'annotazione di cui all'art. 52 comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196.  
Arezzo, 26.7.2021

Il Giudice  
Dott. Fabio Lombardo